Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 10 maggio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 10 MAGGIO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Davide Campari - Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1962-1987 sorteggiate il 26 aprile 1968. — **« Lagomarsino », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1968. — **I.A.N.A. - Italo Americana Nuovi Alberghi, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1968. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1968. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini Edison 5,50 % 1961 sorteggiate il 29 aprile 1968. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 29 aprile 1968. — **Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane - S.A.C.C.I., in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1968. — **« Lateritaliana », società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1968. — **« Latercenese », Zunino R.D.B., società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1968. — **Industria Laterizi Italiana - R.D.B., società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1968. — **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1968. — **Comune di Genova - Ripartizione debito e tesoro:** Obbligazioni *« Città di Genova »* 6 % 1959 sorteggiate il 2 maggio 1968. — **Istituto per il credito sportivo - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1968.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **1504**.

Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1469, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Padova;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'istituto stesso alle attuali esigenze dell'insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Padova allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 1469, è sostituita da quella annessa al presente decreto, e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dell'istituto di cui all'articolo precedente, è stabilito in L. 143.000.000. La spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 32. — GRECO

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Padova

Sezioni in Padova: Disegnatori di architettura e arredamento; Decorazione pittorica; Decorazione plastica; Arte dei metalli e oreficeria; Arte del tessuto

Popolazione scolastica: allievi n. 358

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con lo obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Disegno di architettura e arredamento con la direzione dei relativi laboratori	1+1(*)	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Arte dei metalli e dell'oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Tecnologia per il disegno di architettura e l'arredamento e la decorazione plastica	—	1	—
16. Tecnologia per la decorazione pittorica e per il tessuto	—	1	—
17. Tecnologia per i metalli e l'oreficeria	—	1	—
18. Insegnante d'arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per la arte muraria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per le applicazioni metalliche	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Insegnante d'arte applicata per le lacche e la doratura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24. Insegnante d'arte applicata per la formatura e gli stucchi	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
25. Insegnante d'arte applicata per il marmo e la pietra	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
26. Insegnante d'arte applicata per lo sbalzo e il cesello	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
27. Insegnante d'arte applicata per la microfusione e gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
28. Insegnante d'arte applicata per la incisione e l'incastonatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
29. Insegnante d'arte applicata per la glittica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
30. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
31. Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
32. Segretario economo	1	—	—
33. Applicati di segreteria	4	—	—
34. Bidelli	9	—	—

Sezioni distaccate in Este Arte ceramica; Arte del tessuto

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1 Religione	—	1	—
2 Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
3. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
4 Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
5 Scienze naturali e chimica . . .	1	—	In tutte le classi, con lo obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
6 Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
7 Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8 Plastica	1	—	In tutte le classi
9 Ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
10 Arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11 Tecnologia ceramica	—	1	—
12 Tecnologia per il tessuto	—	1	—
13 Insegnante d'arte applicata per la foggiatura e modellazione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14 Insegnante d'arte applicata per la decorazione e cottura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15 Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16 Insegnante d'arte applicata per la stampa dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17 Applicato di segreteria	1	—	—
18 Bidelli	3	—	—

(*) In soprannumero, da riassorbire con la successiva vacanza del posto, in applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799.

N B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 20 marzo 1968, n. 560.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, concernente il prelevamento di lire 550.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. 561.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, concernente il prelevamento di lire 553.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. 562.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica *9 settembre 1965, n. 1104,* emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, concernente il prelevamento di lire 1.892.050.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. 563.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, concernente il prelevamento di lire 1.169.387.400 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **564**.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, concernente il prelevamento di lire 1.534.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **565**.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, concernente il prelevamento di lire 500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **566**.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, concernente il prelevamento di lire 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **567**.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 891, concernente il prelevamento di lire 488.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **568.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, concernente il prelevamento di lire 600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968, n. **569.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalla autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 109. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: « Istituzioni di matematiche ».

Art. 110, relativo alle propedeuticità di iscrizione e di esami del corso di laurea in farmacia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: *A*) la chimica generale ed inorganica, la chimica organica e la fisica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica e alla chimica biologica; *B*) l'anatomia umana e la chimica biologica rispetto alla fisiologia generale; *C*) la fisiologia generale rispetto alla farmacologia e farmacognosia ».

Art. 115. — Gli ultimi due commi relativi agli esami finali del corso di laurea in farmacia, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« L'esame finale di laurea consiste:

a) nella discussione dei risultati delle prove pratiche, riconoscimento dei medicamenti droghe e piante officinali, lettura critica e valutazione di ricette e interrogazioni sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria;

b) nella discussione orale della tesi ».

Gli articoli da 119 a 124, relativi all'ordinamento della facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 119. — La facoltà di ingegneria conferisce, dopo un corso di cinque anni, le seguenti lauree:

1. Ingegneria civile (Sezione edile, idraulica, trasporti);
2. Ingegneria meccanica;
3. Ingegneria elettrotecnica;
4. Ingegneria chimica;
5. Ingegneria mineraria;
6. Ingegneria elettronica;
7. Ingegneria nucleare.

Titolo di ammissione alla facoltà di ingegneria è il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica, ed inoltre il diploma di abilitazione degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 120. — Nel primo anno di corso saranno impartiti i seguenti insegnamenti comuni per tutti i tipi di laurea:

1. Analisi matematica I;
2. Geometria;
3. Fisica I;
4. Chimica;
5. Disegno.

Per essere iscritto al secondo corso lo studente dovrà aver superato due almeno fra i quattro seguenti esami:

Analisi matematica I;
Geometria;
Fisica I;
Chimica.

Nel secondo anno di corso saranno impartiti i seguenti insegnamenti comuni per tutti i tipi di laurea:

1. Analisi matematica II;
2. Meccanica razionale;
3. Fisica II;

nonchè altri insegnamenti, diversi per i singoli tipi di laurea, che verranno inclusi, con l'annotazione secondo anno, negli elenchi delle materie relative ai corsi di laurea stessi di cui all'art. 121.

Per essere iscritti al terzo anno di corso gli studenti di tutti i corsi di laurea, ad eccezione del corso di laurea in ingegneria elettronica, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica II;
Disegno II.

Gli studenti del corso di laurea in ingegneria elettronica, per essere iscritti al terzo anno, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica II;
Metodi di osservazione e misura.

Lo studente che sia stato iscritto al terzo anno e abbia superato soltanto tre degli esami relativi agli insegnamenti del secondo anno elencati nei due precedenti commi, ha l'obbligo di superare il quarto esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

Art. 121. — Gli insegnamenti tenuti per i singoli corsi di laurea oltre a quelli già elencati come comuni a tutti i corsi stessi durante il primo e secondo anno si distinguono in:

a) obbligatori sul piano nazionale;
b) obbligatori sul piano della facoltà;
c) a scelta per gruppi da parte degli studenti.

Gli insegnamenti stessi sono qui sotto elencati secondo la classificazione predetta per ogni tipo di laurea.

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
(Sezione edile, idraulica, trasporti)

2° *Anno*:

(b) Disegno II
(b) Litologia e geologia
(a) Tecnologie dei materiali e chimica applicata

Triennio di applicazione:

(a) Scienza delle costruzioni
(a) Meccanica applicata alle macchine e macchine
(a) Fisica tecnica
(a) Elettrotecnica
(a) Idraulica
(a) Tecnica delle costruzioni
(a) Architettura tecnica
(a) Topografia

Sezione edile

(a) Architettura e composizione architettonica
(b) Complementi di architettura tecnica
(b) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
(b) Costruzione di ponti
(b) Tecnica urbanistica
(b) Impianti tecnici civili
(b) Acquedotti e fognature (sem.)
(b) Fondamenti di economia ed estimo
(b) Principi di diritto (sem.)
(c) Gruppo I:
Impianti speciali idraulici
Geotecnica (sem.)
Tecnica delle fondazioni (sem.)

(c) Gruppo II:
Tecnica ed economia dei trasporti

Complementi di tecnica urbanistica:

(c) Gruppo III:
Geotecnica (sem.)
Tecnica delle fondazioni (sem.)
Complementi di tecnica delle costruzioni

(c) Gruppo IV:
Tecnica ed economia dei trasporti
Tecnica della circolazione

(c) Gruppo V:
Caratteri distributivi degli edifici
Complementi di tecnica urbanistica

Sezione idraulica

(a) Costruzioni idrauliche
(b) Impianti speciali idraulici
(b) Complementi di architettura tecnica
(b) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
(b) Costruzione di ponti
(b) Tecnica ed economia dei trasporti
(b) Fondamenti di economia ed estimo
(b) Principi di diritto (sem.)
(c) Gruppo I:
Aerodinamica e gasdinamica
Misure e modelli idraulici

(c) Gruppo II:
Tecnica dei sondaggi
Meccanica dei giacimenti di idrocarburi

(c) Gruppo III:
Costruzioni marittime e fluviali
Idrologia e idrografia

(c) Gruppo IV:
Complementi di tecnica delle costruzioni
Geotecnica (sem.)
Tecnica delle fondazioni (sem.)

(c) Gruppo V:
Controlli automatici
Controlli idraulici e pneumatici

Sezione trasporti

(a) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
(b) Tecnica ed economia dei trasporti
(b) Complementi di architettura tecnica
(b) Costruzione di ponti
(b) Tecnica urbanistica
(b) Costruzioni idrauliche
(b) Fondamenti di economia ed estimo
(b) Principi di diritto (sem.)
(c) Gruppo I:
Tecnica della circolazione
Complementi di tecnica urbanistica

(c) Gruppo II:
Tecnica della circolazione
Trazione e propulsione

(c) Gruppo III:
Complementi di tecnica delle costruzioni
Geotecnica (sem.)
Tecnica delle fondazioni (sem.)

(c) Gruppo IV:
Impianti speciali idraulici
Geotecnica (sem.)
Tecnica delle fondazioni (sem.)

(c) Gruppo V:
Tecnica della circolazione
Teoria e tecnica della ricerca operativa

LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

2° *Anno*:
(b) Disegno II
(a) Chimica applicata

Triennio di applicazione:
(a) Scienza delle costruzioni
(a) Meccanica applicata alle macchine
(a) Fisica tecnica
(a) Elettrotecnica
(a) Idraulica
(a) Macchine
(a) Costruzioni di macchine
(a) Impianti meccanici
(a) Tecnologia meccanica
(b) Complementi di macchine
(b) Progetti di macchine
(b) Misure meccaniche
(b) Macchine utensili
(b) Aerodinamica e gasdinamica
(b) Servocomandi e regolazione
(b) Economia ed organizzazione aziendale

(c) Gruppo I - 1:
Tecnica ed economia dei trasporti
Trazione e propulsione
Tecnica della circolazione.

(c) Gruppo I - 2:
Tecnica ed economia dei trasporti
Trazione e propulsione
Fabbricati e costruzioni industriali

(c) Gruppo I - 3:
Tecnica ed economia dei trasporti
Trazione e propulsione
Organizzazione della produzione

(c) Gruppo I - 4:
Tecnica ed economia dei trasporti
Trazione e propulsione
Costruzioni aeronautiche

(c) Gruppo II - 1:
Preparazione dei minerali
Metallurgia e metallografia
Organizzazione della produzione

(c) Gruppo II - 2:
Preparazione dei minerali
Metallurgia e metallografia
Tecnologia dei materiali nucleari

(c) Gruppo III:
Complementi di costruzioni di macchine
Metallurgia e metallografia
Impianti speciali termici

(c) Gruppo IV:
Complementi di costruzione di macchine
Costruzione di macchine termiche
Costruzione di motori

(c) Gruppo V:
Calcolo numerico
Termotecnica
Componenti e impianti di regolazione

(c) Gruppo VI:
Termotecnica
Impianti speciali termici
Componenti e impianti di regolazione

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

2° *Anno*:
(b) Disegno II
(b) Chimica dei materiali elettrici

Triennio di applicazione:
(a) Scienza delle costruzioni
(a) Meccanica applicata alle macchine
(a) Fisica tecnica
(a) Elettrotecnica I
(a) Idraulica
(a) Misure elettriche
(a) Macchine
(a) Macchine elettriche
(a) Impianti elettrici I
(a) Elettronica applicata
(b) Elettrotecnica II
(b) Impianti elettrici II
(b) Tecnologie elettriche
(b) Complementi di matematica
(b) Controlli automatici
(b) Analisi statistica
(b) Economia ed organizzazione aziendale

(c) Gruppo I:
Centrali elettriche (sem.)
Generatori elettrici speciali (sem.)
Impianti idroelettrici (sem.)

(c) Gruppo II:
Tecnica ed economia dei trasporti
Trazione e propulsione (sem.)

(c) Gruppo III:
Calcolo delle macchine elettriche
Costruzioni elettromeccaniche (sem.)

(c) Gruppo IV:
Fondamenti di telecomunicazioni
Elettronica industriale

(c) Gruppo V:
Impianti idroelettrici (sem.)
Fabbricati e costruzioni industriali

LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

2° *Anno*:
(b) Disegno II
(a) Chimica organica

Triennio di applicazione:
(a) Scienza delle costruzioni
(a) Meccanica applicata alle macchine
(a) Fisica tecnica
(a) Elettrotecnica

(a) Chimica fisica
(a) Chimica applicata
(a) Macchine
(a) Principi di ingegneria chimica
(a) Chimica industriale
(a) Impianti chimici I
(b) Impianti chimici II
(b) Chimica industriale organica
(b) Strumentazione chimica e analisi strumentale
(b) Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici
(b) Idraulica
(b) Complementi di matematica
(b) Metallurgia e metallografia
(c) Gruppo I:
Tecnologie chimiche speciali
Industria del petrolio e petrolchimica
(c) Gruppo II:
Economia ed organizzazione aziendale
Teoria e tecnica della ricerca operativa
(c) Gruppo III:
Materiali per l'industria elettrica ed elettronica
Elettrochimica industriale
(c) Gruppo IV:
Meccanica dei giacimenti di idrocarburi
Industria del petrolio e petrolchimica
(c) Gruppo V:
Costruzione di apparecchiature chimiche
Teoria e sviluppo dei processi
(c) Gruppo VI:
Costruzione di apparecchiature chimiche
Forni industriali e tecnologia delle alte temperature

LAUREA IN INGEGNERIA MINERARIA

2° *Anno*:
(b) Disegno II
(b) Mineralogia

Triennio di applicazione:
(a) Scienza delle costruzioni
(a) Meccanica applicata alle macchine
(a) Fisica tecnica
(a) Elettrotecnica
(a) Chimica applicata
(a) Macchine
(a) Arte mineraria
(a) Topografia
(a) Geologia
(a) Giacimenti minerari
(b) Geofisica mineraria
(b) Tecnica dei sondaggi
(b) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi
(b) Idraulica
(b) Fabbricati e costruzioni industriali
(b) Economia ed organizzazione aziendale
(b) Petrografia (sem.)
(c) Gruppo I:
Impianti minerari
Preparazione dei minerali
(c) Gruppo II:
Produzione e trasporto degli idrocarburi
Misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi
(c) Gruppo III:
Tecnica delle costruzioni
Geotecnica (sem.)
Tecnica delle fondazioni (sem.)
(c) Gruppo IV:
Tecnica ed economia dei trasporti
Impianti minerari

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

2° *Anno*:
(b) Metodi di osservazione e misura

Triennio di applicazione:
(a) Scienza delle costruzioni
(a) Meccanica delle macchine e macchine
(a) Fisica tecnica
(a) Elettrotecnica I
(a) Campi elettromagnetici e circuiti
(a) Misure elettriche
(a) Comunicazioni elettriche
(a) Elettronica applicata
(a) Controlli automatici
(a) Radiotecnica
(b) Elettronica generale
(b) Elettrotecnica II
(b) Complementi di matematica
(b) Reti logiche e calcolatori elettronici
(b) Tecnologie elettroniche
(b) Impianti elettrici
(b) Economia ed organizzazione aziendale
(c) Gruppo I - 1:
Tecnica delle comunicazioni elettriche
Tecnica delle microonde
Teoria dei circuiti
(c) Gruppo I - 2:
Tecnica delle comunicazioni elettriche
Tecnica delle microonde
Elettronica quantistica
(c) Gruppo II - 1:
Complementi di teoria dei sistemi di controllo
Tecniche dei controlli automatici
Teoria e tecnica della ricerca operativa
(c) Gruppo II - 2:
Complementi di teoria dei sistemi di controllo
Tecniche dei controlli automatici
Elettronica industriale
(c) Gruppo III:
Teoria e tecnica della ricerca operativa
Statistica applicata
Calcolo elettronico
(c) Gruppo IV:
Complementi di fisica
Chimica fisica dello stato solido
Tecnologie dei semiconduttori

LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE

2° *Anno*:
(b) Disegno II
(a) Fisica atomica

Triennio di applicazione:

(a) Scienza delle costruzioni
(a) Meccanica delle macchine
(a) Fisica tecnica
(a) Elettrotecnica I
(a) Macchine
(a) Fisica nucleare
(a) Elettronica nucleare
(a) Fisica del reattore nucleare
(a) Impianti nucleari
(b) Progetto del reattore nucleare
(b) Termotecnica del reattore
(b) Tecnologia dei materiali nucleari
(b) Misura delle radiazioni e protezione
(b) Controlli automatici
(b) Idraulica
(b) Elettrotecnica II
(c) Gruppo I:
Fabbricati e costruzioni industriali
Complementi di impianti nucleari
Macchine e impianti elettrici

(c) Gruppo II:
Strumentazione elettronica
Reti logiche e calcolatori elettronici
Controllo dei reattori

(c) Gruppo III:
Chimica fisica dei materiali nucleari
Chimica nucleare
Chimica dei materiali fissili e fertili

(c) Gruppo IV:
Tecnologie generali
Complementi di impianti nucleari
Costruzione di macchine

Art. 122. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del quinquennio obbligatori sia sul piano nazionale (a) che sul piano di facoltà (b) prescritti per il corso di laurea cui è iscritto nonchè gli insegnamenti del gruppo (c) da lui prescelto nell'ambito di quelli stabiliti per lo stesso corso di laurea.

Art. 123. — La facoltà annualmente stabilirà ed indicherà, con apposito manifesto, il piano di studi specificando i gruppi di insegnamento di tipo (c) che saranno tenuti. Nello stesso manifesto saranno elencate le precedenze di esami ad iscrizione e di esami ad esami che dovranno essere osservate.

Art. 124. — L'esame di laurea consiste nella discussione o di un progetto o di una ricerca tecnica svolti dal candidato. Le modalità per l'assegnazione e lo svolgimento del progetto e della ricerca vengono fissate dal consiglio di facoltà.

La commissione di laurea, esaminato il progetto o la relazione della ricerca presentata dal candidato, delibera sulla ammissibilità alla discussione orale.

Dopo l'art. 187 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione nella ricerca e nello studio dei testi civilistici medioevali, annessa alla facoltà di giurisprudenza.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE NELLA RICERCA E NELLO STUDIO DEI TESTI CIVILISTICI MEDIOEVALI

Art. 188. — Sono ammessi a frequentare i corsi della scuola i laureati in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in materie letterarie o in pedagogia presso la facoltà di magistero, in scienze politiche, in economia e commercio.

Art. 189. — Gli insegnamenti della scuola si dividono in fondamentali e complementari.

Insegnamenti fondamentali

1) Paleografia e diplomatica con particolare riguardo alle fonti giuridiche medioevali (biennale);
2) Storia delle fonti giuridiche medioevali;
3) Storia della letteratura giuridica medioevale;
4) Istituzioni di diritto romano giustinianeo;
5) Istituzioni di diritto comune privato processuale;
6) Storia del diritto pubblico medioevale;
7) Esegesi delle fonti del diritto romano postclassiche e giustinianee;
8) Esegesi delle fonti del diritto medioevale;
9) Storia delle fonti canonistiche;
10) Latino medioevale con particolare riguardo alla terminologia giuridica.

Insegnamenti complementari

1) Archivistica;
2) Biblioteconomia e bibliografia;
3) Storia medioevale;
4) Storia del metodo scolastico medioevale;
5) Storia della economia medioevale;
6) Storia del notariato medioevale.

Art. 190. — Per conseguire il diploma gli iscritti alla scuola dovranno:

a) superare gli esami degli insegnamenti fondamentali;

b) superare gli esami di due insegnamenti complementari a scelta;

c) presentare e discutere una dissertazione scritta assegnata dal professore di un insegnamento fondamentale o complementare, con l'approvazione del consiglio dei docenti.

Art. 191. — E' in facoltà del consiglio dei docenti convalidare, agli effetti degli esami, corsi di studi precedentemente fatti e, in base alla convalida, ammettere eventualmente al secondo anno della scuola.

E' inoltre facoltà dello stesso consiglio ammettere, a richiesta, uditori a singoli corsi di insegnamento.

Art. 214. — E' modificato nel senso che è inserita fra i titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, annessa alla facoltà di lettere e filosofia anche la laurea in materie letterarie ed in pedagogia.

La scuola di perfezionamento in musicologia istituita presso la facoltà di lettere e filosofia (articoli da 225 a 249) passa a far parte della facoltà di magistero con il conseguente spostamento della relativa numerazione.

La denominazione della scuola di specializzazione in ingegneria nucleare viene mutata in « scuola di specia-

lizzazione in ingegneria e tecniche nucleari », di conseguenza i relativi articoli da 282 a 289 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN INGEGNERIA E TECNICHE NUCLEARI

Art. 282. — Presso la facoltà di ingegneria è istituita una scuola di specializzazione in ingegneria e tecniche nucleari. Essa rilascia:

a) diploma di specializzazione in ingegneria nucleare;

b) diploma di specializzazione in tecnica nucleare;

c) attestato di frequenza e profitto di perfezionamento in ingegneria nucleare.

Art. 283. — La durata del corso di studi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui ai commi *a*) e *b*) del precedente articolo è di due anni accademici.

Art. 284. — Il consiglio dei professori della facoltà di ingegneria nomina il direttore della scuola fra i professori della facoltà di ingegneria o della facoltà di scienze e, su proposta di questi, gli insegnanti.

Art. 285. — Possono essere iscritti alla scuola:

a) per il conseguimento del diploma di specializzazione in ingegneria nucleare tutti i laureati in ingegneria;

b) per il conseguimento del diploma di specializzazione in tecnica nucleare tutti i laureati in fisica, in chimica ed in chimica industriale;

c) per il conseguimento dell'attestato di frequenza e profitto di perfezionamento in ingegneria nucleare i laureati in ingegneria nucleare.

E' data facoltà al consiglio della scuola di consentire l'iscrizione a persone fornite di titolo universitario estero che, ad insindacabile giudizio del consiglio stesso, sia ritenuto equipollente alle lauree sopradette, unicamente ai fini dell'ammissione alla scuola.

In ogni caso, tutti gli aspiranti alla iscrizione dovranno sostenere un colloquio atto ad accertarne lo stato di preparazione.

Art. 286. — All'inizio dell'anno accademico, il consiglio della scuola, sulla base di una valutazione complessiva del *curriculum* e dei risultati del colloquio, redige l'elenco degli ammessi. Tale numero è limitato a 15 ammessi (complessivamente per i due diplomi ed il certificato di frequenza e profitto), per ogni anno di corso.

Art. 287. — L'ordine degli studi per la specializzazione in ingegneria nucleare prevede un indirizzo volto alla formazione di specializzati nel progetto dei reattori, l'ordine degli studi per la specializzazione in tecnica nucleare prevede un indirizzo volto alla specializzazione nelle tecnologie relative ai materiali.

Nell'ambito di tali indirizzi potranno essere fissati *curricula* di studi ulteriormente specificati inerenti a particolari aspetti della specializzazione. Essi verranno di volta in volta stabiliti dal direttore della scuola.

Art. 288. — Le materie di insegnamento previste per i due corsi di specializzazione sono:

a) specializzazione in ingegneria nucleare	*b*) specializzazione in tecnica nucleare

Anno 1°

1° Reattori nucleari, con esercitazioni (corso comune ai due diplomi) suddiviso in:

1) Fisica del reattore
2) Combustibili nucleari
3) Ingegneria del reattore

2° Fisica nucleare, misure di radioattività e protezione, con laboratorio (corso comune ai due diplomi) suddiviso in:

1) Istituzioni di fisica nucleare
2) Misure di radioattività e protezione, con laboratorio
3) Complementi di analisi ed elementi di calcolo numerico, con esercitazioni (corso comune)
4) Tecnologia dei materiali per reattori, con laboratorio (corso comune)

a) specializzazione in ingegneria nucleare	*b*) specializzazione in tecnica nucleare

Anno 2°

a)	*b*)
1) Progettazione neutronica dei reattori nucleari, con esercitazioni	1) Effetti delle radiazioni con elementi di fisica dello stato solido, con laboratorio

2) Controllo e strumentazione dei reattori nucleari, con laboratorio (corso comune ai due diplomi)

3) Misure fisiche sui reattori nucleari, con laboratorio (corso comune ai due diplomi)

a)	*b*)
4) Impianti nucleari	4) Calcolo elettronico
5) Complementi di ingegneria del reattore, con esercitazioni, suddiviso in: *a*) Impianti nucleari (complementi) *b*) Transitori termici *c*) Schermi termici e biologici	

Le materie previste per il corso di perfezionamento in ingegneria nucleare sono qui sotto indicate: di esse le prime tre (1, 2, 3) sono obbligatorie mentre gli studenti possono scegliere la quarta materia fra la quattro e la cinque:

1) Progettazione neutronica dei reattori nucleari;
2) Misure fisiche sui reattori;
3) Complementi di ingegneria del reattore con esercitazioni; schermi termici e biologici con eventuali suddivisioni;
4) Effetti delle radiazioni;
5) Complementi di analisi ed elementi di calcolo numerico con esercitazioni.

Durante l'anno accademico verranno tenuti colloqui e seminari inerenti ai corsi di insegnamento, secondo un piano fissato dal direttore della scuola, udito il consiglio della medesima.

Art. 289. — Per il conseguimento del diploma di specializzazione di cui ai commi *a*) e *b*) dell'art. 282, gli iscritti dovranno frequentare i seguenti corsi e superare gli esami:

per il primo anno tre dei corsi previsti; *per il secondo*, tre dei corsi previsti secondo quanto sarà disposto dal consiglio della scuola, sentito ciascun allievo. Gli allievi dovranno inoltre eseguire, durante il secondo anno di corso, un lavoro di ricerca o progetto nell'ambito e per conto della scuola e svolgere una tesi scritta sul lavoro stesso.

Per l'iscrizione al secondo anno di corso gli allievi dovranno avere superato gli esami prescritti per il primo anno. In casi eccezionali il consiglio della scuola potrà ammettere l'iscrizione al secondo anno, anche in difetto di un esame del primo anno.

I laureati in ingegneria nucleare che seguono i corsi per l'ottenimento dell'attestato di frequenza e profitto, possono eseguire un lavoro di ricerca o progetto nell'ambito e per conto della scuola e svolgere una tesi scritta sul lavoro stesso, della quale sarà fatta menzione nell'attestato di frequenza e profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 80. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968, n. **570**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di « Archeologia cristiana »; « Storia e critica del cinema »; « Storia della lingua francese »; « Filologia classica » e « Archivistica ».

Art. 24. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « Storia della musica ».

Art. 60, relativo alla facoltà di ingegneria è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso la facoltà di ingegneria si seguono i seguenti corsi di laurea:

1) Ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti);
2) Ingegneria elettrotecnica;
3) Ingegneria meccanica;
4) Ingegneria nucleare;
5) Ingegneria aeronautica;
6) Ingegneria elettronica;
7) Ingegneria chimica ».

Art. 61. — Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria civile - sezione edile - gli insegnamenti di « Progetti edili », « Estimo ed esercizio professionale (con nozioni giuridiche) » e « Tecnologie generali dei materiali » sono soppressi e sostituiti da quelli di « Acquedotti e fognature », « Estimo ed esercizio professionale ».

Nello stesso corso di laurea i gruppi di materie a scelta sono soppressi e sostituiti dal seguenti:

a) *Indirizzo architettura ed urbanistica*:
Caratteri distributivi degli edifici;
Elementi di composizione architettonica;
Urbanistica.

b) *Indirizzo strutture*:
Geotecnica;
Costruzione di ponti;
Tecnica delle vibrazioni.

c) *Indirizzo stradale*:
Progetti di costruzioni stradali e ferroviarie;
Macchine da cantiere ed impianti stradali;
Tecnologie generali dei materiali.

Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria civile - sezione idraulica, gli insegnamenti di « Impianti speciali idraulici »; « Progetti di costruzioni idrauliche e marittime » e « Tecnologie generali dei materiali » sono soppressi e sostituiti da quelli di « Bonifica e irrigazione »; « Acquedotti e fognature » e « Estimo ed esercizio professionale ».

Nello stesso corso di laurea i gruppi di materie a scelta sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

a) *Indirizzo impianti*:
Ingegneria sanitaria;
Impianti tecnici edili.

b) *Indirizzo stradale*:
Costruzione di ponti;
Progetti di costruzioni stradali e ferrovie.

Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti, l'insegnamento di « Disegno di macchine » è soppresso e sostituito da quello di « Macchine da cantiere e impianti stradali ».

Nello stesso corso di laurea i gruppi di materie a scelta sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

a) *Indirizzo urbanistico*:
Tecnica urbanistica;
Architettura tecnica II.

b) *Indirizzo strutture*:
Tecnica delle vibrazioni;
Progetti di strutture;
Geotecnica.

c) *Indirizzo impianti*:
Ingegneria sanitaria;
Acquedotti e fognature.

L'insegnamento obbligatorio sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria meccanica di « Organizzazione aziendale e legislazione industriale » (contrassegnato col n. 19) assume la denominazione di « Organizzazione industriale ».

Nello stesso art. 61 dopo il corso di laurea in ingegneria elettronica sono aggiunte le seguenti norme relative all'istituzione del corso di laurea in ingegneria chimica:

LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

Biennio:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica I;
5) Disegno.

2° Anno:
6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica 2°;
9) Disegno 2° (macchine);
10) Chimica 2° (organica).

Triennio:

a) Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:
11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Chimica fisica;
16) Chimica applicata;
17) Macchine;
18) Principi di ingegneria chimica;
19) Chimica industriale;
20) Impianti chimici.

b) Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:
21) Applicazioni di chimica e chimica analitica;
22) Tecnologie generali dei materiali;
23) Idraulica;
24) Elementi e costruzioni di macchine;
25) Controlli e servomeccanismi;
26) Chimica industriale 2°;
27) Metallurgia e metallografia;
28) Termodinamica e termocinetica applicate;

c) Un gruppo di due materie scelte in uno dei seguenti indirizzi:

a) Indirizzo organico industriale-impiantistico:
29) Applicazioni di calcolo nella conduzione di impianti chimici;
30) Chimica macromolecolare;
31) Impianti elettrici a media e bassa tensione;
32) Tecnica del freddo;
33) Ingegneria sanitaria.

b) Indirizzo inorganico minerario:
34) Elettrochimica;
35) Impianti elettrici a media e bassa tensione;
36) Arte mineraria;
37) Geologia applicata all'ingegneria;
38) Preparazione meccanica dei minerali.

Allo stesso articolo, dopo l'ultimo comma sono aggiunte le seguenti propedeuticità, relative al corso di laurea in ingegneria chimica.

L'esame di macchine deve essere preceduto da fisica tecnica e meccanica applicata alle macchine.

L'esame di chimica industriale I deve essere preceduto da chimica applicata, chimica fisica, applicazioni di chimica e chimica analitica.

L'esame di principi d'ingegneria chimica deve essere preceduto da fisica tecnica.

L'esame di impianti chimici deve essere preceduto da idraulica, macchine, principi d'ingegneria chimica, elementi e costruzioni di macchine, tecnologie generali dei materiali.

L'esame di applicazioni di calcolo nella conduzione di impianti chimici deve essere preceduto da idraulica, macchine, principi di ingegneria chimica, chimica applicata.

L'esame di tecnica del freddo deve essere preceduto da fisica tecnica.

L'esame di arte mineraria deve essere preceduto da elettrotecnica, fisica tecnica, scienza delle costruzioni.

L'esame di impianti elettrici a media e bassa tensione, deve essere preceduto da elettrotecnica.

L'esame di termodinamica e termocinetica applicate deve essere preceduto da fisica tecnica.

L'esame di preparazione meccanica dei minerali deve essere preceduto da arte mineraria.

Art. 66, relativo alle propedeuticità degli esami del triennio è modificato nel senso che le norme di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *h*), *l*) sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

a) gli esami di « Tecnica delle costruzioni » « Progetti di strutture » « Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti » « Costruzioni idrauliche », « Costruzione di ponti », « Costruzioni di macchine », « Costruzioni aeronautiche », « Arte mineraria », « Analisi sperimentale delle tensioni », « Costruzioni di macchine elettriche », « Architettura tecnica II », « Caratteri distributivi degli edifici », devono essere preceduti da quello di scienza delle costruzioni;

b) gli esami di macchine, costruzioni di macchine, motori d'aeromobili, progetti di macchine, costruzioni di macchine elettriche, devono essere preceduti dall'esame di meccanica applicata alle macchine.

L'esame di tecnologia meccanica deve essere preceduto dai seguenti: scienza delle costruzioni, meccanica applicata alle macchine, meccanica delle macchine e macchine, metallurgia e metallografia;

d) gli esami di architettura tecnica II, caratteri distributivi degli edifici, architettura e composizione architettonica, devono essere preceduti dall'esame di architettura tecnica.

L'esame di architettura e composizione architettonica deve essere preceduto da quello di architettura tecnica II;

e) gli esami di costruzioni idrauliche, bonifica ed irrigazioni, acquedotti e fognature, complementi di idraulica (idraulica II), impianti tecnici edili, devono essere preceduti da quello di idraulica;

h) gli esami di tecnologie speciali, impianti meccanici, impianti industriali meccanici, tecnologie meccaniche applicate alle costruzioni navali, devono essere preceduti da quello di tecnologia meccanica;

l) l'esame di costruzioni di strade ferroviarie ed aeroporti deve essere preceduto da quello di progetti di costruzioni stradali e ferroviarie, che — a sua volta — deve essere preceduto da quello di geologia applicata all'ingegneria.

L'esame di macchine da cantiere ed impianti stradali deve essere preceduto da quelli di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti e progetti di costruzioni stradali e ferroviarie.

Analogamente, l'esame di impianti di trasporto, circolazione e traffico deve essere preceduto da quello di tecnica ed economia dei trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 55. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **571**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 123 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in oncologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA

Art. 124. — La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica, il cui professore di ruolo è direttore della scuola stessa.

Art. 125. — Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 10 (dieci) per anno.

Art. 126. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Etiopatogenesi oncologica;
Biochimica oncologica;
Anatomia e istologia patologica dei tumori (1° anno).

2° *Anno*:

Oncologia sperimentale;
Epidemiologia e statistica dei tumori;
Anatomia e istologia patologica dei tumori (2° anno);
Clinica medica oncologica.

3° *Anno*:

Diagnosi citologica e citologia dei tumori;
Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori;
Organizzazione della lotta contro i tumori;
Ginecologia oncologica.

Gli insegnamenti teorici vengono completati da esercitazioni pratiche obbligatorie e, ad iniziativa del direttore della scuola, da conferenze teorico-pratiche sui tumori della cute, del sistema nervoso, degli apparati respiratori, digerente, emopoietico, urinario, genitale maschile ed endocrino.

Art. 127. — Ogni anno di corso comporta periodi di internato obbligatorio nell'istituto di anatomia e istologia patologica, secondo modalità stabilite dal direttore della scuola.

Alla fine di ogni anno gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare un esame sulle materie di insegnamento.

L'esame di diploma si sostiene alla fine del terzo anno e consiste nello svolgimento e discussione di una tesi scritta su argomento di oncologia, approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigilo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. 572.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 89. — All'elenco degli insegnamenti del 2° anno del biennio propedeutico di ingegneria è aggiunto quello di: « Calcoli numerici, grafici ed elettronici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. 573.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Diritto pubblico romano ».

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di: « Statistica aziendale » e « Tecnologia dei cicli produttivi ».

Art. 27. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunta anche la biblioteca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 56. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. 574.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di « Genetica umana » muta denominazione in quello di « Genetica medica ».

Il presente decreto, munito del sigilo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 57. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1968, n. **575.**

Prelevamento di L. 1.705.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Signor Presidente,

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.705.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc. (cap. 1528)	L.	7.000.000		
(assegnazione indispensabile per l'organizzazione di convegno di studio sui metodi di formazione del personale direttivo della pubblica amministrazione, prima non prevedibile)				
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1676) .	»	5.000.000	L.	12.000.000
(integrazione occorrente per sopravvenute esigenze dei servizi della Corte dei conti prima non prevedibili)				

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1536)	L.	9.000.000		
Spese eventuali all'estero (capitolo 1789)	»	23.000.000		
(assegnazioni necessarie per provvedere alle spese inerenti al viaggio del Capo dello Stato in Inghilterra)				
Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. 1621)	»	56.250.000		
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)				
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ecc. (cap. 1787) .	»	5.000.000	»	93.250.000
(assegnazione necessaria per provvedere alle spese inerenti ad esigenze prima non prevedibili)				

Ministero dell'interno:

Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle provincie per eventi eccezionali, ecc. (cap. 1181)	L.	200.000.000		
Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc. (cap. 2481)	»	200.000.000		
Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. (cap. 2487)	»	800.000.000	L.	1.200.000.000
(assegnazioni resesi indispensabili per sopravvenute urgenti necessità connesse con eventi calamitosi verificatisi in varie parti del territorio nazionale)				

Ministero dei lavori pubblici:

Alluvioni, piene, frane, mareggiate, ecc. (cap. 5873)	»	400.000.000
(assegnazione necessaria per provvedere a lavori urgenti ed indifferibili di consolidamento di abitati a cura dello Stato in relazione a fenomeni franosi verificatisi in varie zone del territorio nazionale)		
	L.	1.705.250.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dell'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, è autorizzato il prelevamento di L. 1.705.250.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1528 — Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 1676 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	»	5.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1536 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . .	L.	9.000.000
Cap. n. 1621 — Spese riservate del Ministero degli affari esteri . .	»	56.250.000
Cap. n. 1787 — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc. .	»	5.000.000
Cap. n. 1789 — Spese eventuali all'estero	»	23.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 1181 — Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle provincie per eventi eccezionali, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 2481 — Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 2487 — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»	800.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 5873 — Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche	»	400.000.000
	L.	1.705.250.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 114. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **576.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia della Beata Vergine Addolorata con quella della Beata Vergine del Rosario, nel comune di Nardò.

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nardò in data 1° aprile 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in contrada Cenate del comune di Nardò (Lecce), con quella della Beata Vergine del Rosario, in contrada Villaggio Resta dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **577.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Donnino con quella della Beata Vergine Assunta, nel comune di Cavaglio Spoccia.

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Donnino, in frazione Cavaglio S. Donnino del comune di Cavaglio Spoccia (Novara), con quella della Beata Vergine Assunta, in frazione Gurrone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **578.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di Santo Stefano con quella dei SS. Giovanni e Paolo, nel comune di Cignese.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di Santo Stefano, in frazione Nocco del comune di Gignese (Novara), con quella dei SS. Giovanni e Paolo, in frazione Vezzo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **579.**

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare un immobile.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare dal comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il prezzo di L. 8.000.000 (ottomilioni) un immobile sito in detto comune, come da deliberazioni del consiglio comunale n. 3 del 5 gennaio 1962 e del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. n. 14/64 del 29 luglio 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968, n. **580.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Filetto.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Filetto (Chieti) la donazione di un'area di mq. 230 sita

in Filetto confinante con la via Giuseppe Di Tullio, piazza S. Giacomo, Di Nanno Amelia e restante giardino del rev. Graziani don Antonio da destinare alla costruzione dell'edificio p. t., come da atto rogato dal notaio dott. Giuseppe De Chiara in data 29 settembre 1965, rep. n. 16.937, raccolta n. 13166, registrato in Guardiagrele il 19 ottobre 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 24. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968, n. 581.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Bondeno.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Bondeno (Ferrara), la donazione di un'area di metri quadrati 455 sita in Bondeno, corso Mazzini, confinante a nord ed a ovest con vie pubbliche (corso Mazzini e via Cesare Battisti), ad est con proprietà Gallini ed a nord con la restante parte della proprietà comunale, da destinare alla costruzione dell'edificio p. t., come da atto rogato dal notaio dott. Claudio Bertarelli in data 11 agosto 1966, rep. n. 42021, raccolta n. 1164, registrato in Ferrara il 23 agosto 1966 al n. 663.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 25. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1967.

Determinazione della misura percentuale del ricupero di cui all'art. 5 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nelle legge 1° dicembre 1967, n. 1098.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098;

Ritenuta la necessità di fissare la misura percentuale del ricupero del contributo concesso sulle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio, dai quali siano stati ottenuti prodotti immessi in consumo e non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7 del citato decreto-legge, come sopra convertito, che, nella seduta del 15 dicembre 1967, ha espresso l'avviso di doversi fissare detta percentuale nella misura del 7 %;

Decreta:

Articolo unico.

Per i prodotti immessi in consumo e non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, ottenuti da oli minerali greggi naturali di petrolio, per i quali sia stato concesso il contributo di cui al decreto legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, il ricupero del contributo stesso è effettuato, nei modi prescritti dall'articolo 5 del citato decreto-legge, come sopra convertito, nella misura percentuale del 7 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1968.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto superiore di studi corporativi del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764, col quale viene eretto in ente morale l'Istituto superiore della cooperazione, delle assicurazioni, del lavoro e della previdenza sociale e ne viene approvato lo statuto organico;

Visto il regio decreto 16 aprile 1934, n. 774, con il quale il detto istituto viene trasformato in Istituto superiore di studi corporativi del lavoro e della previdenza sociale e ne viene approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1950, che nomina l'on. signora Angela Maria Cingolani Guidi commissario straordinario dell'istituto stesso, attribuendole i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente;

Vista la lettera n. 551, in data 10 gennaio 1968, con la quale l'on. Angela Maria Cingolani Guidi rassegna le dimissioni dalla carica di commissario straordinario dell'istituto;

Considerata la necessità — a seguito della accettazione delle dimissioni stesse — di assicurare la continuità della gestione commissariale dell'istituto di cui trattasi, in attesa che venga per esso approvato un nuovo statuto e ricostituita la normale amministrazione;

Decreta:

Il prof. Francesco Parrillo è nominato commissario straordinario dell'Istituto superiore di studi corporativi del lavoro e della previdenza sociale, con i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente dell'istituto stesso.

Roma, addì 20 gennaio 1968

Il Ministro: BOSCO

(4025)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967-68 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1967, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1967-68, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per lo orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »;

Visti i propri decreti 1° ottobre 1967, 20 novembre 1967 e 1° febbraio 1968, con i quali sono state apportate alcune variazioni agli stati di previsione della gestione principale e della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili:

Vista la legge 14 novembre 1967, n. 1146, che pone a carico del bilancio del F.A.P.L. gli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori occupati in possesso dello attestato di cui all'art. 52, della citata legge 29 aprile 1949, n. 264;

Considerata la necessità di istituire nella parte ordinaria del bilancio del F.A.P.L. - Gestione principale, un apposito capitolo di spesa al quale imputare gli oneri derivanti dall'applicazione della predetta legge n. 1146 del 1967;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81, con la quale è stato approvato il bilancio delle entrate e delle spese dello Stato per l'esercizio 1968, nel quale è prevista la erogazione a favore del F.A.P.L. di un contributo ordinario di L. 20 miliardi;

Ritenuto opportuno utilizzare per l'esercizio 1967-68 del F.A.P.L. la somma di L. 6 miliardi del predetto contributo, oltre la somma di L. 4 miliardi già iscritta in bilancio;

Considerata la necessità di integrare alcuni stanziamenti di bilancio dimostratisi inadeguati alle effettive necessità della gestione del F.A.P.L. per l'esercizio 1967-1968;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del F.A.P.L., per l'esercizio 1967-68, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I. — ENTRATE

Titolo I. — *Entrate ordinarie*

In aumento:

Capitolo 1. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . . L. 6.000.000.000

PARTE II. — SPESE

Titolo I. — *Spese ordinarie*

In aumento:

Capitolo 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	L. 700.000.000	
Capitolo 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	» 4.500.000.000	
Capitolo 4. — Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	» 40.000.000	
Capitolo 9-*bis* (di nuova istituzione). — Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52, della legge 29 aprile 1949, n. 264	» 130.000.000	
Capitolo 10. — Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	» 30.000.000	
Totale aumento delle spese ordinarie		L. 5.400.000.000

Titolo II. — *Spese straordinarie*

Capitolo 13-*bis*. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento, di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 . . » 600.000.000

Totale generale aumento delle spese . . L. 6.000.000.000

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(3970)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1968.

Sostituzione di componenti del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota del 27 febbraio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte comunica che:

l'avv. Angelo Armella è stato nominato presidente dell'amministrazione provinciale di Alessandria in sostituzione del prof. Giovanni Sisto;

il dott. Piero Magrassi è stato eletto sindaco del comune di Alessandria in sostituzione del prof. Amaele Abbiati;

il geom. cav. uff. Cesare Marchia è stato eletto sindaco del comune di Asti in sostituzione del dott. Giovanni Giraudi;

il prof. Rinaldo Canna è stato eletto sindaco del comune di Novara in sostituzione del prof. Cornelio Masciadri;

l'ing. Gian Maria Capuani è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara in sostituzione del grand'ufficiale Vittorio Spalla;

il dott. Marcello Biginelli è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli in sostituzione del grand'ufficiale Rubens Vaglio.

Ritenuta la necessità di operare in seno al comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte le dovute sostituzioni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte i signori:

Armella avv. Angelo, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Alessandria, in sostituzione del prof. Giovanni Sisto;

Magrassi dott. Piero, quale sindaco del comune di Alessandria, in sostituzione del prof. Amaele Abbiati;

Marchia geom. cav. uff. Cesare, quale sindaco del comune di Asti, in sostituzione del dott. Giovanni Giraudi;

Canna prof. Rinaldo, quale sindaco del comune di Novara, in sostituzione del prof. Cornelio Masciadri;

Capuani ing. Gian Maria, quale presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, in sostituzione del grand'uff. Vittorio Spalla;

Biginelli dott. Marcello, quale presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli, in sostituzione del grand'uff. Rubens Vaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(4059)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.
Sostituzione di un componente la commissione regionale per l'artigianato del Molise.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1966, con il quale venivano nominati i componenti della commissione regionale per l'artigianato del Molise, per il triennio 1° settembre 1966-31 agosto 1969;

Vista la lettera PRS.7/6./843 del 1° febbraio 1968, con la quale l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie comunica che il proprio comitato esecutivo ha deliberato di nominare, quale rappresentante dell'ente stesso in seno alla commissione regionale per l'artigianato del Molise, il prof. Averardo Giovannini in sostituzione dell'avv. Gaetano Giampaolo, dimissionario;

Vista la lettera PRS. 1/759 del 15 dicembre 1967, con la quale il presidente del suindicato ente accetta le dimissioni presentate dall'avv. Gaetano Giampaolo;

Ritenuta necessaria la sostituzione dell'avv. Gaetano Giampaolo;

Decreta:

Il prof. Averardo Giovannini è nominato componente della commissione regionale per l'artigianato del Molise in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione dell'avv. Gaetano Giampaolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(4069)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona interessante il quartiere della basilica di S. Gavino nel comune di Porto Torres.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona interessante il quartiere della basilica di S. Gavino nel comune di Porto Torres;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Porto Torres;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè essa è in parte formata da una serie di edifici disposti secondo l'antico tessuto viario cittadino e rappresenta, sia pure nel modesto aspetto, un documento di non trascurabile valore estetico e tradizionale che corona la monumentale basilica di S. Gavino, mentre alcuni edifici di detta zona costituiscono efficaci elementi di contenimento estetico delle aree adiacenti alla basilica, il tutto godibile da vari punti di vista e belvedere nonchè dalla pubblica veduta della via Sassari;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Porto Torres — costituita dall'area interessante il quartiere della basilica di S. Gavino — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal bivio della via Sassari con la via Nino Bixio il limite segue l'asse della via Bixio, piazza Cavallotti, via Mazzini, via Rossini, via Monte Angellu, via Turrini e largo Sabelli, piega in via Manno rientrando sulla via Sassari che viene seguita lungo il suo asse fino al punto d'inizio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Porto Torres provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 aprile 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari

Verbale del 18 gennaio 1967

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 18 del mese di gennaio, in Sassari, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari, per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3. Assoggettamento alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, della parte della città di Porto Torres interessante il quartiere della basilica di San Gavino;

(*Omissis*).

Dopo il sopraluogo, il presidente, riapre la seduta e la commissione, considerato che i motivi esposti dal presidente e dal vice presidente durante la discussione sono più che validi,

Delibera ad unanimità

di includere fra le zone tutelate dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona comprendente la basilica di San Gavino ed il borgo circostante poichè rientra fra i complessi previsti dal punto 3 dell'art. 1 della legge citata. In particolare essa è costituita da una serie di edifici disposti secondo l'antico tessuto viario cittadino e rappresenta, sia pur nel modesto aspetto, un documento di non trascurabile valore estetico e tradizionale che corona la monumentale basilica romanica di San Gavino. Inoltre alcuni edifici di detta zona costituiscono efficaci elementi di contenimento estetico delle aree adiacenti alla basilica.

Infine, per mantenere una adatta visibilità del complesso di San Gavino dal luogo di pubblica veduta costituito dalla via Sassari, si rende indispensabile il contenimento volumetrico dei fabbricati della zona interposta, che non dovrebbero in alcun modo essere sopraelevati: anzi la commissione prende atto — con vivo interesse e chiara approvazione — dell'informazione, fornita dal soprintendente, che la zona sarà sistemata a cura della Cassa per il Mezzogiorno, dopo che sarà bandito un concorso per il completo risanamento.

I limiti della zona tutelata per i motivi sopra esposti sono i seguenti: dal bivio della via Sassari con la via Nino Bixio il limite segue l'asse della via Bixio, piazza Cavallotti, via Mazzini, via Rossini, via Monte Angellu, via Turrini e largo Sabelli, piega in via Manno rientrando sulla via Sassari che viene seguita lungo il suo asse fino al punto d'inizio. Detti limiti sono indicati nel grafico scala 1:2.000 che fa parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(3991)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 aprile 1968.
Proroga della gestione commissariale del comune di Squinzano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1968 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Squinzano per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di dovere affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal lungo periodo di carenza dell'amministrazione ordinaria.

Problemi locali di somma importanza, specie nel settore della finanza locale, degli uffici e servizi sarebbero compromessi qualora il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 18 aprile 1968

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Squinzano e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di mesi 3;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Squinzano, affidata al vice prefetto ispettore dottor Benedetto Negri, è prorogata di mesi 3 dal 19 aprile 1968.

Lecce, addì 18 aprile 1968

Il prefetto: MARCHEGIANO

(4030)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex forte Romagnano », sito in comune di Ravina (Trento).

Con decreto interministeriale n. 401 del 3 aprile 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex forte Romagnano », sito in comune di Ravina (Trento) località Dos Brun, riportato nel catasto di detto comune, al foglio di mappa 10 con la part. fond. 614 di mq. 21494 e con la part. ed. 157 di mq. 42, iscritto alla p. t. 92.

(3966)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 1967, n. 1947-1573, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1968, al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 76, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile, con la concessione, data la particolare questione, dell'errore scusabile, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 18 settembre 1964 presentato dal sig. Castoldi Angelo, con il quale il suddetto ha chiesto la revoca del provvedimento del Ministero dei lavori pubblici 19 agosto 1964, numero 4443/6246 e la voltura a suo favore del contratto dell'alloggio sito in Piacenza, via R. Rosselli n. 4, int. 2, assegnato con patto di futura vendita dall'I.A.C.P. di Piacenza in data 20 novembre 1961 alla sig.ra Riva Angela.

(4073)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4244)

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 124.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4245)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 793.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4246)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1968, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.978.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4301)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4247)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1968, il comune di Cagnano Varano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.021.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4300)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Castelguidone (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.826.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4302)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1968, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4303)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.152.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4304)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di S. Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.019.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4305)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1968, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.295.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4307)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.794.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4308)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.680.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4309)

Autorizzazione al comune di Siamanna Siapiccia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1968, il comune di Siamanna Siapiccia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4306)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.030.413, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4248)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Alezio (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo L. 23.286.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4310)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Banari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4311)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la seconda cattedra di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4438)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 368, sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti in data 9 maggio 1964, 23 maggio 1964 e 6 giugno 1964, dai signori Posterino Domenico, Annarumi Marianecci Ester e Pelle Luigi per l'annullamento della c. m. n. 373 del 18 novembre 1963, relativa al trattamento economico da corrispondersi ai coordinatori delle classi televisive.

(3974)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Il saldo degli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro dei comuni di Pedace e di Cropalati (Cosenza) espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 859 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1), nei confronti della ditta MARTUCCI Fabio fu Giuseppe, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinato in L. 236.800 (lire duecentotrentaseimilaottocento).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

a) premessa ed art. 1, terreni ricadenti nel comune di Paludi, superficie: Ha. 130.81.60;

b) Art. 2, corpo primo, superficie: Ha. 58.64.00;

c) Art. 2, corpo secondo, superficie: Ha. 72.17.60;

Allegato:

d) intestazione: comune di Paludi;

e) Corpo 1°, foglio n. 30, particella 2, seminativo arborato, cl. ..., Ha. 9.69.60, reddito dominicale L. ...;

f) Corpo 1°, foglio n. 30, particella 3, seminativo, cl. ..., Ha. 2.92.80, reddito dominicale L. ...;

g) Corpo 1°, foglio n. 30, particella 5, seminativo, cl. ..., Ha. 0.89.60, reddito dominicale L. ...;

h) Corpo 1°, foglio n. 30, particella 12, pascolo cespugliato, cl. ..., Ha. 4.67.20, reddito dominicale L. ...;

i) Corpo 1°, foglio n. 30, particella 13, seminativo, cl. ..., Ha. 0.16.00, reddito dominicale L. ...;

l) Corpo 1°, foglio n. 30, particella 14, seminativo, cl. ..., Ha. 28.51.20, reddito dominicale L. ...;

m) Corpo 1°, foglio n. 30, particella 15, seminativo, cl. ..., Ha. 11.77.60, reddito dominicale L. ...;

n) Corpo 1°, totali: superficie Ha. 58.64.00, reddito dominicale L. ...;

o) Corpo 2°, foglio n. 29, particella 15, seminativo, cl. ..., Ha. 4.88.00, reddito dominicale L. ...;

p) Corpo 2°, foglio n. 30, particella 21, seminativo, cl. ..., Ha. 28.00.00, reddito dominicale L. ...;

q) Corpo 2°, foglio n. 30, particella 22, seminativo, cl. ..., Ha. 39.29.60, reddito dominicale L. ...;

r) Corpo 2°, totali: superficie Ha. 72.17.60, reddito dominicale L. ...;

s) Riepilogo generale: 1° corpo, superficie Ha. 58.64.00;

t) Riepilogo generale: 2° corpo, superficie Ha. 72.17.60;

u) Riepilogo generale: in complesso superficie Ha. 130.81.60.

Corrige

a) Premessa ed art. 1, terreni ricadenti nei comuni di Paludi e di Cropalati, superficie Ha. 128.18.80;

b) Art. 2, corpo primo, superficie Ha. 57.76.00;

c) Art. 2, corpo secondo, superficie Ha. 70.42.80;

Allegato:

d) intestazione: comuni di Paludi e di Cropalati:

e) Corpo 1°, comune di Paludi, foglio n. 9, particella 2, seminativo arborato, classe 3ª, Ha. 8.05.40, reddito dominicale L. 766,08; foglio n. 9, particella 9, pascolo cespugliato, classe 3ª, Ha. 1.66.80, reddito dominicale L. 35,03;

f) Corpo 1°, comune di Paludi, foglio n. 9, particella 3, seminativo, classe 2ª, Ha. 2.75.000, reddito dominicale L. 412,50;

g) Corpo 1°, comune di Paludi, foglio n. 9, particella 5, seminativo, classe 2ª, Ha. 0.92.80, reddito dominicale L. 139,20;

h) Corpo 1°, comune di Paludi, foglio n. 9, particella 10, seminativo, classe 3ª, Ha. 3.76.00, reddito dominicale L. 338,40; foglio n 9, particella 11, pascolo cespugliato, classe 3ª, Ha. 0.55.90, reddito dominicale L. 11,74;

i) Corpo 1°, comune di Paludi, foglio n. 9, particella 12, seminativo, classe 3ª, Ha. 0.10.60, reddito dominicale L. 9,54;

l) Corpo 1°, comune di Paludi, foglio n. 9, particella 13, seminativo, classe 3ª, Ha. 26.26.10, reddito dominicale L. 2363,49; foglio n. 9, particella 15, pascolo cespugliato, classe 3ª, Ha. 2.49.10, reddito dominicale L. 52,31;

m) Corpo 1°, comune di Cropalati, foglio n. 32, particella 4, pascolo cespugliato, classe 2ª, Ha. 2.21.00, reddito dominicale L. 72,93; foglio n. 32, particella 5, seminativo arborato, classe 2ª, Ha. 8.96.30, reddito dominicale, L. 1254,82;

n) Corpo 1°, totali: superficie Ha. 57.76.00, reddito dominicale L. 5456,04;

o) Corpo 2°, comune di Paludi, foglio n. 8, particella 15, seminativo, classe 2ª, Ha. 4.61.40, reddito dominicale L. 692,10;

p) Corpo 2°, comune di Paludi, foglio n. 9, particella 18, seminativo, classe 3ª, Ha. 27.19.40, reddito dominicale L. 2447,46;

q) Corpo 2°, comune di Paludi, foglio n. 9, particella 22, pascolo cespugliato, classe 3ª, Ha. 2.13.80, reddito dominicale L. 44,90; foglio n. 9, particella 19, seminativo, classe 3ª, Ha. 36.48.20, reddito dominicale, L. 3283,38;

r) Corpo 2°, totali: superficie Ha. 70.42.80, reddito dominicale L. 6467,84;

s) Riepilogo generale: 1° corpo, superficie Ha. 57.76.00;

t) Riepilogo generale: 2° corpo, superficie Ha. 70.42.80;

u) Riepilogo generale: In complesso superficie Ha. 128.18.80.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3571)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 9 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,95	621,95	622 —	622,15	621,90	—	622 —	622,15	622,21	622,10
$ Can.	577 —	576,85	576,60	577,10	576,60	—	576,80	577,10	577 —	577 —
Fr Sv.	143,59	143,69	143,70	143,76	143,65	—	143,70	143,76	143,59	143,65
Kr. D.	83,40	83,35	83,42	83,38	83,40	—	83,35	83,38	83,40	83,40
Kr. N.	87,11	87,07	87,08	87,09	87,15	—	87,08	87,09	87,11	87,11
Kr Sv.	120,43	120,27	120,30	120,32	120,40	—	120,28	120,32	120,34	120,33
Fol	171,83	171,78	171,80	171,86	171,75	—	171,82	171,86	171,83	171,83
Fr B.	12,53	12,524	12,5225	12,52875	12,525	—	12,525	12,52875	12,52	12,52
Franco francese	126,12	126,09	126,06	126,105	126,10	—	126,075	126,105	126,12	126,11
Lst	1488,20	1488,45	1488,375	1489,05	1487,875	—	1488,45	1489,05	1490,55	1490 —
Dm occ	156,08	156,40	156,46	156,535	156,25	—	156,56	156,535	156,08	156,30
Scell. Austr.	24,07	24,05	24,065	24,0765	24,08	—	24,0705	24,0765	24,07	24,07
Escudo Port.	21,75	21,68	21,80	21,75	21,80	—	21,77	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,896	8,925	8,93	8,90	—	8,945	8,93	8,93	8,93

Media dei titoli del 9 maggio 1968

Rendita 5 % 1935	108,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1968

1 Dollaro USA	622,075
1 Dollaro canadese	576,95
1 Franco svizzero	143,73
1 Corona danese	83,365
1 Corona norvegese	87,085
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	171,84
1 Franco belga	12,527
1 Franco francese	126,09
1 Lira sterlina	1488,75
1 Marco germanico	156,547
1 Scellino austriaco	24,073
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,937

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esami a dieci posti di dattilografo in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284, che prevede, tra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati espulsi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso, in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

h) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Avvocatura generale dello Stato.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, a parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari, ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, nonchè l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello Stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) *d*) ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito della amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, presso le amministrazioni statali, e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame del concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minimo possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato

Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla commissione che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, o di una decisione amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica, oppure di una memoria defensionale.

Una copia dattiloscritta del brano è distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Art. 10.

La prova scritta avrà luogo in Roma e nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova scritta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova scritta di dattilografia avrà luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice, e che verranno comunicati ai singoli candidati, ammessi a sostenerla, almeno venti giorni prima.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) una fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 11.

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, è composta:

1) di un vice avvocato dello Stato, presidente;

2) di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato, membro;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per il giudizio sulla prova pratica di dattilografia alla commissione giudicatrice può essere aggregato un membro aggiunto con voto consultivo.

Art. 12.

La commissione dispone di trenta punti per ciascuna prova.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati dattilografi in prova nel ruolo del personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 7 marzo 1968

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1968
Registro n. 2, *foglio n.* 322

(Schema di domanda da redigersi, su carta da bollo, possibilmente dattilografata)

All'Avvocatura generale dello Stato Segreteria generale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente (oppure domiciliato) a . . . . (provincia di) in via . chiede di essere ammesso al concorso per esame a dieci posti di dattilografo in prova negli uffici dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato in data . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a il giorno . . mese . . . anno . . e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

d) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio ;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4);

g) ha prestato servizio presso la seguenti pubbliche amministrazioni (5);

h) è disposto in caso di nomina a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .

Firma . . . . (6)

Visto si autentica la firma del sig. . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento e le autorità che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3920)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, per le mansioni di operatore su macchine perforatrici e di operatore su macchine comptometers, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei Congressi, piazzale dei Congressi (EUR), nei giorni 24 e 25 maggio 1968 con inizio alle ore otto.

(4436)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di capo tecnico aggiunto nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di capo tecnico aggiunto nel ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Centro studi penitenziari di via Giulia n. 52, nei giorni 5 e 6 giugno 1968, alle ore 8.

(4349)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova di scritturazione del concorso a quattro posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia

La prova di scritturazione del concorso a quattro posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia, indetto con decreto mins retii5 leacmfweptaoinshrdlush ETAOIN letaoin shrdlu E ministeriale 5 marzo 1968, avrà luogo in Roma, presso l'archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi EUR il giorno 10 giugno 1968, con inizio alle ore otto.

(4431)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modifica del primo comma dell'art. 16 del bando di concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 12 ottobre 1967, registro n. 12, foglio n. 153, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo del personale tecnico, (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, in Milano;

Considerato che le prove di esami, comprendenti, tra le altre, anche una prova scritta a carattere pratico, si svolgeranno presso la stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, in Milano;

Considerato che i laboratori di detta stazione sperimentale hanno sede in S. Donato Milanese (Milano);

Decreta:

Il primo comma dell'art. 16 del bando di concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, in Milano, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1967 nelle premesse citato, è così modificato:

« Gli esami avranno luogo in S. Donato Milanese (Milano ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Registro n. 6, *foglio n.* 97

(4430)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La prova scritta del concorso di cui al titolo avrà luogo a partire dal giorno 3 giugno 1968, con inizio alle ore 8,30, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) Scuola professionale divisione movimento - Atrio stazione Torino P. N. ingresso adiacente sportello n. 30.

Sede di Milano:

1) Stazione F. S. Milano P. Garibaldi - Via Giuseppe Ferrari.

Sede di Verona:

1) Sala fabbricato dormitorio personale viaggiante - Via Macello 36/A Bolzano.

Sede di Venezia:

1) Sala teatro dopolavoro ferroviario - Fondamenta Santa Lucia.

Sede di Trieste:

1) Aule scolastiche divisione impianti elettrici stazione Trieste centrale;
2) Deposito locomotive - Viale Miramare n. 8.

Sede di Genova:

1) Locali dopolavoro ferroviario Genova Sampierdarena - Via E. Degola n. 4 rosso (cancello).

Sede di Bologna:

1) Scuola professionale F. S. Piazza delle Medaglie d'Oro n. 4 Fabbricato stazione Bologna centrale.

Sede di Firenze:

1) Stazione F. S. Santa Maria Novella - Sala esami, ingresso via Valfoda n. 1/A.

Sede di Ancona:

1) Aula scuola professionale stazione F. S.

Sede di Roma:

1) Sala conferenze - Stazione F. S. Roma Termini - Via Giolitti n. 34.

Sede di Napoli:

1) Fabbricato viaggiatori stazione F. S. Napoli centrale - Aula corsi professionali - Sala mensa dopolavoro - Ingresso scalo merci - Corso Arnaldo Lucci.

Sede di Palermo:

1) Locali mensa ferrovieri - Via Tommaso Fazello.

(4472)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8205 in data 12 dicembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 7404 in data 4 dicembre 1967, con il quale sono state stralciate dal bando di concorso predetto le condotte ostetriche di Crodo e Biandrate-Casalbeltrame;
Visto il proprio decreto n. 697 in data 17 gennaio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativamente alle candidate dichiarate idonee;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Andujar Lucia	punti	60,73	su 120
2. Uglietti Maria	»	58,51	»
3. Baccaglioni Anna Maria	»	57,60	»
4. Bolchini Triestina	»	56,86	»
5. Ghiglieri Franca	»	56,57	»
6. Bernocchi Maria	»	56,20	»
7. Cestari Rosa Maria	»	51,68	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 22 aprile 1968

Il medico provinciale: CATANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1966;
Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla nomina delle vincitrici;
Tenuta presente la graduatoria delle candidate risultate idonee e le preferenze indicate dalle stesse nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Andujar Lucia: comune di Romentino;
2) Baccaglioni Anna Maria: consorzio ostetrico di Borgolavezzaro-Vespolate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 22 aprile 1968

Il medico provinciale: CATANIA

(4160)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 67/1524/4ª del 5 maggio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1966 nelle sedi di Cellino S. Marco, Ostuni, S. Michele Salentino e Torchiarolo, della provincia di Brindisi;

Visto il proprio decreto n. 68/436/1ª del 20 gennaio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta nelle sedi di Cellino S. Marco, Ostuni, S. Michele Salentino e Torchiarolo della provincia di Brindisi, vacanti al 30 novembre 1966:

1. Scrio Rosa . . . . punti 60,500
2. De Lorenzo Addolorata . . . . . . » 58,553
3. Bellanova Grazia . . . . » 56,537
4. Gatti Anna . . . . » 55,675
5. Ancora Cristina . . . . » 52,371
6. Politi Concetta . . . . » 48,125
7. Marseglia Giacoma . . . . . . » 42,121

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Brindisi, della prefettura di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 24 aprile 1968

Il medico provinciale: PERNA

(4184)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3387 del 18 maggio 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 9036 del 2 gennaio 1968, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto altresì il decreto n. 1578 del 5 marzo 1968, con il quale venivano dichiarati ammessi i concorrenti che avevano prodotto domanda entro il termine stabilito;

Visti i verbali dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla stessa;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1966:

1. Balducci Nicola . . . . . punti 74,60 su 120
2. Bellocchi Cesare . . . . . . » 72,27 »
3. Fiorini Franco . . . . » 62,69 »
4. Di Patrizio Giovanni . . . . . . » 61,85 »
5. Oggioni Carlo . . . . » 57,63 »
6. Boldrini Claudio . . . . . . » 56,32 »
7. Gamberi Ivano . . . . . . » 54,78 »
8. Pecora Luciano . . . . . . » 48,95 »
9. Fossataro Roberto . . . . . . » 46,42 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 19 aprile 1968

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 2849, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1966;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi poste a concorso indicato dai candidati compresi della graduatoria predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1956, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1966 e sono assegnati alle condotte a fianco di ciascuno indicata:

1) Balducci Nicola: Iesi (4ª condotta);
2) Bellocchi Cesare: Serra S. Quirico (Castellaro);
3) Fiorini Franco: Mergo (condotta unica).

I sindaci dei comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Ancona, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 19 aprile 1968

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(4031)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 829 Vet. in data 23 dicembre 1965, n. 146 Vet. in data 30 giugno 1966 e n. 1343/67 Vet. in data 29 maggio 1967, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1629 Vet. in data 11 ottobre 1967, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1965:

1. Fagiolo Roberto	punti	78,880	su	120
2. Borsano Lelio	»	76,364		»
3. Sandri Giuseppe	»	74,593		»
4. Gallo Rodolfo	»	74,281		»
5. Massimino Stefano	»	73,666		»
6. Mainardi Aldo	»	72,738		»
7. Demagistris Francesco	»	70,418		»
8. Laudani Nicolò	»	68,441		»
9. Borello Stefano	»	68,416		»
10. Maletto Romano	»	68 235		»
11. Violardo Secondo	»	67,416		»
12. Bergiotti Emilio	»	67,234		»
13. Gazzola Agostino	»	66,082		»
14. Meineri Lorenzo	»	65,821		»
15. Perosino Giuseppe	»	63,924		»
16. Basso Giuseppe	»	60,267		»
17. Calliera Giovanni	»	58 —		»
18. Masino Renato	»	58 —		»
19. Barale Gilberto	»	57,448		»
20. Lanzetti Marco	»	56,161		»
21. Robaldo Antonio	»	55,406		»
22. Boveri Angelo	»	55 —		»
23. Viassone Giovanni	»	52 —		»
24. Caffa Franco	»	51 —		»
25. Cassone Fausto	»	50 —		»
26. Sacchi Giuseppe	»	50 —		»
27. Bo Bernardo	»	49,300		»
28. Gonella Giancarlo	»	45 —		»
29 Baldini Enrico	»	42 —		»

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 1° aprile 1968

Il veterinario provinciale: FERRARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2441 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1965, per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Fagiolo Roberto: Boves;
2) Borsano Lelio: Canale.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali dellap rovincia di Cuneo e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni di Boves e Canale, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari vincitori della rispettiva condotta.

Cuneo, addì 1° aprile 1968

Il veterinario provinciale: FERRARI

(3991)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7463 del 13 novembre 1967, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 7464 del 13 novembre 1967, con il quale venivano dichiarati i nuovi vincitori di ciascuna delle sedi messe a concorso;

Viste le rinunce intervenute da parte dei dottori Vincenzo Strianese, Romolo Caprio, Gaetano Verre, Cosimo Galeone, Alberto Salerno, Ettore Paladino ed Armando D'Aniello per la condotta veterinaria consorziale di Pollica-Stella Cilento-Omignano-Sessa Cilento-San Mauro Cilento;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Tenute presenti la graduatoria degli idonei, come sopra approvata, e le preferenze espresse dagli idonei medesimi nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista l'accettazione per la predetta condotta veterinaria consorziale pervenuta da parte del dott. Fernando Melone;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e sue modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 7464 del 13 novembre 1967, il dott. Fernando Melone, nato a Vallo della Lucania il 19 agosto 1919, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Pollica-Stella Cilento-Omignano-Sessa Cilento-San Mauro Cilento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 18 aprile 1968

Il veterinario provinciale: FERRARO

(4032)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.